

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie, 19 maggio 1995, n. 7/1995, protocollo n. 09502474, fascicolo 15100/366

Legge 27 ottobre 1988 n. 470 – Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero – Problematiche inerenti la gestione.

È stato riscontrato che la gestione dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 27 ottobre 1988 n. 470, si rivela particolarmente impegnativa soprattutto per le difficoltà incontrate dalle amministrazioni comunali nell'acquisire le notizie relative ai cittadini già iscritti o da iscrivere in tale anagrafe.

In pratica spesso gli uffici comunali si trovano a dover gestire posizioni anagrafiche di soggetti emigrati all'estero da moltissimi anni, ovvero a rimandare il perfezionamento di richieste di iscrizioni causa il mancato riscontro da parte dei consolati in merito all'arrivo, nelle varie località estere, dei connazionali colà emigrati.

In base a riscontri effettuati con le Amministrazioni comunali, le Autorità consolari ed il Dicastero degli affari esteri, è emersa l'estrema difficoltà di seguire le posizioni dei nostri connazionali una volta che sono emigrati all'estero, anche perché le legislazioni dei paesi di emigrazione, il più delle volte, impediscono l'acquisizione di notizie sulle persone.

Inevitabilmente ne risente la puntuale applicazione della legge 470/88, che è fondata su di un flusso di informazioni intercorrenti tra Comuni e Consolati.

Peraltro, non bisogna dimenticare che, in base al disposto della legge 16 gennaio 1992 n. 15, gli iscritti in AIRE, così come quelli in APR, devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di iscrizione.

Ne consegue la necessità di trovare delle soluzioni che consentano di ottenere un'AIRE aggiornata e corrispondente ad una delle principali finalità che il legislatore si è posto nell'istituire la stessa, e cioè l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero.

Ciò premesso, si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni, cui dovranno attenersi gli uffici comunali nella gestione dell'AIRE e codeste Prefetture nell'informare i medesimi in risposta ad eventuali quesiti od in occasione di visite ispettive.

l) Il principale problema che ostacola la puntuale gestione dell'AIRE è costituito dalla presenza, nella stessa, di numerose posizioni inerenti soggetti che non hanno dato un sia pur minimo cenno di riscontro alle richieste di notizie da parte degli uffici di anagrafe, non hanno ritirato le cartoline loro inviate in occasione delle ripetute consultazioni elettorali né, tantomeno, si sono presentati ad esercitare il diritto di voto, né infine hanno richiesto certificazioni di alcun tipo e sui quali vi è assoluta carenza di notizie circa località di residenza all'estero.

In pratica si tratta di posizioni di soggetti che, ai sensi della vigente legislazione anagrafica, ben possono essere considerati irreperibili e quindi da cancellare dall'anagrafe in questione.

L'art. 4 della legge 470 non prevede espressamente la cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti, come invece disposto per l'anagrafe della popolazione residente dall'art. 11 comma c) del D.P.R. 30/5/89 n. 223, essendo prevista soltanto, tra le altre cause, la cancellazione per irreperibilità presunta trascorsi cento anni dalla nascita del soggetto, ovvero dopo la effettuazione di due successive rilevazioni e cioè dopo undici anni dal primo censimento che è avvenuto nell'ottobre del 1991.

Tuttavia, non può ritenersi esclusa la cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti accertamenti per gli iscritti in AIRE, considerata non solo l'interconnessione tra le due anagrafi stabilita dall'articolo 1 del D.P.R. 6/9/89 n. 323 e, quindi, delle relative normative, ma altresì che la stessa legge 470, nell'indicare le cause di cancellazione per irreperibilità presunta, ha posto dei parametri temporali per l'aggiornamento dell'AIRE cui devono far riferimento gli ufficiali di anagrafe.

In pratica la legge 470 lascia chiaramente intendere che a fronte di posizioni anagrafiche ferme da tempo, che non hanno alcun riscontro attivo, ben può procedersi alla loro cancellazione.

In base a tali considerazioni, si potrà procedere alla cancellazione di posizioni cristallizzate da tempo ed antecedenti all'introduzione della legge 470.

Infatti, a parte il criterio dei cento anni dalla nascita, il successivo criterio di undici anni, cioè due rilevazioni, si applicherà a decorrere dal primo censimento per quelle iscrizioni avvenute successivamente ad esso, e cioè all'ottobre 1991, mentre per quelle anteriori potrà procedersi a ritroso e cioè dall'avvio della gestione dell'AIRE che è avvenuta nel giugno 1990.

Con ciò non si vuol certo dire di procedere a cancellazioni in base ad un semplice calcolo degli anni di emigrazione

antecedenti a tale data, ma soltanto esplicitare il concetto che l'ufficiale d'anagrafe potrà procedere alla cancellazione dall'AIRE di quei soggetti, nei cui confronti abbia svolto opportuni ed approfonditi accertamenti sulla loro irreperibilità quali il mancato ritiro delle cartoline elettorali, informazioni assunte presso consolati, parenti rimasti in Comune, la mancata richiesta di certificazioni o altri documenti.

Qualora dette indagini dessero luogo a tali esiti, si procederà alla cancellazione perché il soggetto è divenuto irreperibile.

Ulteriori considerazioni legittimano tale procedura.

In base al disposto degli artt. 2 e 4 della legge 16 gennaio 1992 n. 15, recante modifiche al T.U. sull'elettorato attivo, viene esteso il principio della iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali, già vigente per i cittadini iscritti nelle liste della popolazione residente, ai cittadini iscritti nell'AIRE.

La stessa normativa ha poi previsto la cancellazione dalle liste elettorali di coloro che siano risultati irreperibili all'anagrafe della popolazione residente non solo a seguito delle risultanze del censimento, ma altresì anche a seguito di ripetuti accertamenti, da parte dell'ufficiale di anagrafe.

Tale principio non può non essere esteso a coloro che sono iscritti nell'AIRE non solo, come si è detto, per la stretta connessione esistente tra le due anagrafi e le relative normative ma, oltretutto, perché sarebbe illogico un diverso ragionamento ai fini della regolare tenuta delle liste elettorali, che verrebbero ad essere inutilmente arricchite di nominativi relativi a persone che non possono essere messe in condizione di esercitare il diritto di voto perché è impossibile non solo convocarle, in quanto non si conosce dove si trovino, ma altresì acquisire la documentazione necessaria per formare il fascicolo elettorale.

Inoltre si verrebbe a creare una disparità di trattamento, del tutto ingiustificabile, nei confronti degli iscritti in APR rispetto a quelli iscritti in AIRE.

Operando nei modi prospettati non solo si procederà ad un effettivo aggiornamento dell'AIRE, ma nel contempo si snellerà la gestione delle liste elettorali.

II) Come ripetutamente affermato, lo scambio di informazioni tra Comuni e Consolati è essenziale per la gestione dell'AIRE.

A tal fine, anche se non espressamente previsto dalla legge 470 e dal relativo regolamento di esecuzione, è opportuno che i Comuni, in occasione del compimento di alcune operazioni, provvedano ad informare i Consolati di provenienza inviando una copia del modello AIRE 01, ovvero nel modo ritenuto più opportuno.

Ciò avverrà in particolare nelle seguenti occasioni:

1) Rimpatrio.

Spesso un cittadino viene cancellato dall'AIRE e riscritto in APR senza che sia pervenuto il Cons. 01, anche perché il consolato non è stato informato del rientro in Italia da parte dell'interessato.

E' quindi opportuno che l'ufficiale di anagrafe, una volta accertata l'effettività della residenza, nel provvedere alla cancellazione dall'AIRE con un modello AIRE 01 (sezione II le caselle E ed E01), ne invii una copia al consolato di provenienza.

2) Trasferimento da AIRE ad altra AIRE nei casi previsti dalla legge.

Anche in tal caso, benché sia prescritto che le domande degli interessati debbano pervenire tramite l'autorità consolare, è opportuno, ove ciò non sia avvenuto, inviare una copia del modello AIRE 01 all'ufficio in questione.

L'art. 6 della legge 470 in sostanza prevede che siano i Consolati a comunicare la presenza del connazionale nella rispettiva circoscrizione al Comune di emigrazione il quale, a seguito di tale comunicazione, provvederà a definire l'iscrizione in AIRE.

Tuttavia, spesso si verifica che tale informazione giunge con estremo ritardo, ovvero non giunge affatto.

Tale circostanza intralcia l'operato degli uffici comunali in quanto si trovano di fronte a posizioni anagrafiche che non possono essere più ascrivibili ad alcuna delle due anagrafi, per cui, decorso un anno senza che sia pervenuta alcuna notizia ed assunte ulteriori informazioni, il soggetto andrà cancellato per irreperibilità.

Peraltro può verificarsi che, sin dall'inizio della pratica di iscrizione in AIRE, l'ufficiale d'anagrafe abbia certezza della località estera dove il connazionale andrà a stabilirsi, avendo lo stesso esibito una idonea documentazione quale, ad esempio, il permesso di soggiorno, un contratto di lavoro, un contratto di locazione di un immobile, eventuali certificazioni rilasciate dalle autorità estere.

A fronte di tale situazione si procederà direttamente a definire l'iscrizione in AIRE, informando il competente consolato mediante l'invio di una copia del modello AIRE 01.

Al riguardo, potrebbe verificarsi che l'emigrazione avvenga in uno degli Stati di recente istituzione ed attualmente privi di consolati.

L'iscrizione verrà effettuata ugualmente omettendo l'indicazione della codifica nel modello AIRE 01, fermi

restando tutti gli altri dati già reputati essenziali ed, in particolare, l'indirizzo all'estero ed il territorio estero (descrizione e codifica).

III) Le novità che hanno interessato la gestione dell'AIRE sono derivate non solo dall'istituzione dei nuovi Stati ma anche dalle nuove province italiane, per le quali l'Istituto Nazionale di Statistica ha già diramato le codifiche dei Comuni in esse ricomprese.

Al riguardo, si fa presente che a decorrere dal 1° luglio del corrente anno nei modelli AIRE dovrà essere indicato il nuovo codice attribuito ai Comuni e alla Provincia.

Pertanto sino al 30 giugno verranno usate le vecchie codifiche.

Per i nuovi Stati è in corso di revisione la codifica degli uffici consolari e successivamente verranno rese note le variazioni intervenute.

IV) Viene spesso chiesto se possa procedersi alla cancellazione dall'AIRE di persone in relazione alle quali si è avuta notizia dell'avvenuto decesso, tuttavia non comprovato dall'invio di atti ufficiali da parte delle autorità consolari.

Al riguardo, si è dell'avviso che la notizia del decesso di un iscritto all'AIRE non costituisce di per sé valido motivo per la cancellazione ma deve indurre l'ufficiale di anagrafe ad avviare opportuni accertamenti presso il consolato ed i parenti rimasti residenti nel comune, onde accertare la realtà dei fatti.

Se la notizia perviene da un Consolato, tramite il mod. Cons. 01 o altro modello, trattasi invece di un atto ufficiale che potrà far procedere alla cancellazione.

Ugualmente si potrà procedere a seguito di una dichiarazione sostitutiva resa da parenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

V) E' noto che presupposto per l'iscrizione in AIRE è il possesso della cittadinanza italiana nel momento in cui si procede all'iscrizione del soggetto in tale anagrafe.

Il problema sorge per i cittadini nati all'estero da genitori italiani per i quali manca l'atto di nascita che possa comprovare l'acquisto della cittadinanza per nascita.

Al riguardo, non può prescindere dall'acquisizione di tale documento per la iscrizione in AIRE, considerato che il problema si riproporrebbe in occasione dell'iscrizione nelle liste elettorali ed al momento della formazione del relativo fascicolo e dell'acquisizione della necessaria documentazione, tra cui il certificato di nascita e quello di cittadinanza.

VI) Occorre infine fare una precisazione su alcuni comportamenti adottati da alcune amministrazioni comunali che si è avuto modo di rilevare.

1) Nel notificare l'avvenuta iscrizione di un cittadino italiano in AIRE, alcuni comuni adottano formulari superati che non solo fanno riferimento a quella parte dell'APR a suo tempo definita Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero, ma oltretutto richiamano disposizioni in materia elettorale non più in vigore, quale l'art. 11 del T.U. 2 marzo 1967 n. 223, senza tener conto delle modifiche apportate da ultimo dall'art. 6 comma 1 della legge 16 gennaio 1992 n. 15.

2) Allorché un consolato comunica il nuovo indirizzo di un componente di una famiglia residente all'estero, alcuni comuni adottano un comportamento erroneo in quanto aggiornano solamente l'indirizzo, rimanendo inalterata la composizione ed il numero della famiglia estera.

Al contrario, il soggetto, venendo meno la coabitazione, formerà una famiglia anagrafica estera a sé stante ed assumerà un nuovo numero di F.E..

Per quanto riguarda infine l'utilizzo dell'AIRE ai fini della formazione, revisione e conservazione delle liste elettorali al Parlamento Europeo, si richiama la recente circolare n. 53 del 28 marzo 1995 della Direzione Centrale per i servizi elettorali.

Con il presente documento, che si prega di diffondere con la massima cortese sollecitudine presso le amministrazioni comunali, si è inteso fornire delle nuove istruzioni finalizzate ad uno snellimento della gestione dell'AIRE e conseguenti alle esperienze acquisite nel corso di un primo quadriennio di gestione.

Nel sottolineare ulteriormente la necessità che a tale settore venga dedicata una sempre maggiore attenzione da parte dei Signori Sindaci ed una intensa opera di vigilanza e consulenza da parte delle SS.LL., trattandosi di un settore di esclusiva competenza di questa amministrazione, si fa presente che per le problematiche attinenti la gestione anagrafica dovrà essere contattato il competente Servizio Enti Locali della Direzione Centrale delle Autonomie Locali ai seguenti numeri: 4667 - int. 372, 4667-5063 e 4667-6730.